



COMUNE DI GROMO
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

approvato con deliberazione di CC n. 11 del 26/02/1993
modificato con deliberazione di CC n. 87 del 11/11/1994
modificato con deliberazione di CC n. 47 del 23/06/1995
modificato con deliberazione di CC n. 77 del 06/12/1995
modificato con deliberazione di CC n. 94 del 09/12/1997
modificato con deliberazione di CC n. 34 del 27/04/1998
modificato con deliberazione di CC n. 10 del 03/03/1999
modificato con deliberazione di CC n. 40 del 27/06/2001
modificato con deliberazione di C.C. n. 32 del 09/08/2004

CAPO I° DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

ARTICOLO 1

Trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8 e seguenti del D.P.R. 10/09/1990 n. 285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

ARTICOLO 2

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

ARTICOLO 3

Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

ARTICOLO 4

1. I feretri da deponersi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra;

2. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 mm., a 1,5 mm. se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di 2,5 cm.

ARTICOLO 5

1. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofilii, sarà collocata una targa di piombo con il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, impresso a martello. La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.

2. Nella cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura o torba o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, non putrescibile, in modo da impedire qualsiasi possibile eventuale sgocciolamento di liquidi.

ARTICOLO 6

1. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, la riesumazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede, a condizione che, aperta la sepoltura, il Responsabile del Servizio di Igiene dell'USSL, constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarati che il suo trasferimento in altra sede può essere fatto senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

2. Qualora il responsabile del Servizio di Igiene dell'USSL constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentirne il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui all'articolo 55.

3. Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal responsabile del Servizio di Igiene, che devono essere inserite nella stessa autorizzazione del Sindaco all'uopo emessa a termini dell'articolo 83 del regolamento di Polizia Mortuaria del 10/09/1990, n. 285. Alle esumazioni devono sempre assistere il custode del cimitero e due testimoni.

ARTICOLO 7

Della operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

ARTICOLO 8

E' proibita l'esumazione di cadavere di individuo morto per malattia infettiva contagiosa se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Responsabile del Servizio di Igiene abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

ARTICOLO 9

Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

ARTICOLO 10

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle della casse con le quali fu collocate nel loculo al momento della tumulazione.

2. Il Responsabile del Servizio o il custode del cimitero sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Responsabile del Servizio di Igiene dell'USSL competente, chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall'articolo 410 del Codice Penale.

CAPO II° TRASPORTO DEI CADAVERI

ARTICOLO 11

Il trasporto dei cadaveri al cimitero può essere a carico del Comune o a pagamento, secondo le tariffe stabilite dalla Giunta Municipale, tenendo conto delle norme di cui all'articolo 19 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.

ARTICOLO 12

1. Il trasporto come sopra, può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.

2. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

3. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli articoli 20 e 21 del citato DPR n. 285/90.

ARTICOLO 13

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

2. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

3. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche al Sindaco di questi Comuni.

ARTICOLO 14

I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o luogo di via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

ARTICOLO 15

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive - diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni dello stesso articolo, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che il Responsabile del Servizio di Igiene non vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

2. Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'articolo 13 può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Responsabile del Servizio di Igiene.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsto nel successivo articolo 20, quando si tratti di malattie infettive - diffuse di cui all'elenco citato al primo capoverso.

ARTICOLO 16

Quando nella denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Responsabile del Servizio di Igiene dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuate osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ARTICOLO 17

I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite le funzioni religiose.

ARTICOLO 18

I cortei funebri non debbono fare soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

ARTICOLO 19

Il trasporto di cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri nel luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Sindaco nel cui territorio è avvenuto il decesso. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 13 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

ARTICOLO 20

1. Per il trasporto di salme dall'estero e dall'estero fuori dai casi previsti dalla Convenzione Internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'articolo 30 del DPR n. 285/90.

2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.

3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

ARTICOLO 21

Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o dalla camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori potranno abbandonare la salme finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

ARTICOLO 22

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10/02/1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 01/07/1937, n. 1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'articolo 27 del DPR 10/09/1990, n. 285.

2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 23/04/1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16/06/1938, n. 1055.

3. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del DPR 10/09/1990, n. 285.

ARTICOLO 23

Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale di Stato Civile rilascerà al custode del cimitero il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'articolo 70 del presente Regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Responsabile del Servizio di Igiene dell'USSL.

ARTICOLO 24

Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che il feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

ARTICOLO 25

Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'articolo 35 del DPR 10/09/1990, n. 285.

ARTICOLO 26

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e il cognome del defunto.

2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

CAPO III° INUMAZIONI

ARTICOLO 27

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione (all'aperto e al coperto), scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.

2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

3. Nei campi destinati alla sepoltura per inumazione potranno essere sepolti i prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalla 20 alle 28 settimane complete o dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti; i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'autorità sanitaria locale.

ARTICOLO 28

1. Ogni fossa sarà contrassegnata da un cippo portante il numero e l'indicazione dell'anno di seppellimento. tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.

2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.

ARTICOLO 29

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato depresso il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità alla superficie.

ARTICOLO 30

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a mt. 2) la lunghezza di mt. 2,20 e la larghezza di mt. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno mt. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a mt. 2) una lunghezza media di mt. 1,50, una larghezza di mt. 0,50 e debbono distare almeno a mt. 0,50 da ogni lato.

ARTICOLO 31

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della doppia cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.

4. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.

5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.

6. Il coperchio sarà congiunto con queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.

8. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative della cassa.

9. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice del fornitore.

10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

ARTICOLO 32

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

ARTICOLO 33

1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanico sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente articolo 29.

2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

3. E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc...

ARTICOLO 34

(Aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 09/08/2004)

Tanto sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe nei campi comuni, è **consentito** deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché le radici e i rami non **invadano le tombe vicine**. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private è **ammessa la posa di arbusti purché** altezza non superiore a mt. 1,10. **In caso contrario il concessionario si obbliga, a semplice richiesta dell'Ufficio Tecnico del Comune, a ridurre l'altezza nei limiti consentiti.** **In caso di inadempienza, il Comune provvederà d'Ufficio al taglio e i costi verranno posti a carico del soggetto inadempiente.**

Per una disposizione più ordinata, i lumini dovranno essere collocati a sinistra e i fiori a destra.

ARTICOLO 35

1. Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci e monumentini o lapidi di metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni indicate nell'allegata tabella A previo pagamento della relativa tassa.

2. Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune. E' concesso il diritto di rinnovazione per altri dieci anni dietro pagamento della tassa intera in vigore all'epoca della scadenza.

3. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda è facoltà della Giunta Municipale di autorizzare altre iscrizioni integrative.

CAPO IV° TUMULAZIONI (SEPOLTURA PRIVATE)

ARTICOLO 36

Il Comune può concedere l'uso ai privati di:

- a) aree per tombe di famiglia o monumenti;
- b) tombe o forni o loculi individuali;
- c) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali.

ARTICOLO 37

Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 36 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una in legno e l'altra in metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'articolo 30 del DPR 10/09/1990, n. 285.

ARTICOLO 38

Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'articolo precedente sono fissate con deliberazione della Giunta Municipale.

ARTICOLO 39

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

ARTICOLO 40

(modificato con deliberazione di C.C. n. 32 del 09/08/2004)

1. Le tombe di famiglia o monumentali, **costituite da due, tre, quattro o sei posti, potranno essere concesse all'atto del decesso di almeno una persona o per il ricongiungimento di salme allocate in altri loculi o tombe, nei seguenti casi:**
 - a) a nuclei familiari **per il seppellimento di resti mortali di persone appartenenti alla famiglia o a loro congiunti.** Oltre alla deposizione di un numero massimo di bare pari a quello delle nicchie, ai sensi dell'articolo 13.3 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993, è consentito, previa regolare comunicazione al competente Ufficio comunale e pagamento della relativa tariffa, la collocazione di cassette di resti ossei o urne cinerarie per un massimo di 4 (quattro) per ogni tomba di famiglia, purché deposte in modo ordinato e decoroso.
La scadenza massima di tumulazione della cassetta di resti ossei o urna cineraria è quella prevista dalla concessione rilasciata per tale tomba di famiglia.
 - b) a coppie di fatto eterosessuali, purché appartenenti allo stesso stato di famiglia;**
 - c) ad enti, fondazioni ed associazioni con **sede ed operanti nel Comune di Gromo da almeno 15 anni.**
2. Nei primi due casi la concessione si intende fatta a favore dei richiedenti **o di loro parenti. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone o enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte da almeno 3 anni all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.**

ARTICOLO 40/BIS

(aggiunto con deliberazione di C.C. n. 32 del 09/08/2004)

1. All'interno dei due cimiteri di Gromo le bare tumulate in loculi o tombe possono essere ricollocate in tombe di famiglia. La concessione dell'area per la realizzazione della tomba di famiglia è condizionata alla quantità del terreno disponibile all'interno delle due realtà cimiteriali e avrà il termine di durata così come definito dal successivo articolo 47. I loculi o le tombe che rimarranno vuote, in virtù della traslazione delle salme, ritorneranno in libera disponibilità del Comune di Gromo e il concessionario non avrà diritto ad indennizzo alcuno.

2. Per il trasferimento delle salme da una collocazione all'altra non può essere fatto alcun accordo tra i privati.

ARTICOLO 41

1. La tumulazione in sepolture private di salme che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei medesimi, come previsti dal 2° comma dell'articolo 93 del DPR 10/09/1990, n. 285 è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimo concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.

2. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerienze è demandata al Sindaco.

ARTICOLO 42

(modificato con deliberazione CC 87/1994; modificato con deliberazione CC n. 77/1995; modificato con deliberazione di CC n. 34/1998, modificato con deliberazione di C.C. n. **** del 09/08/2004)

- All'interno delle tombe, fermo restando quanto disposto dall'articolo 40, punto a) e b), si possono collocare**, oltre alla bara della persona defunta, anche urne cinerarie o cassette **di resti ossei**, fino ad un massimo di **4 (quattro)**, **previa comunicazione al competente Ufficio comunale e pagamento della relativa tariffa**. L'urna o cassetta può essere deposta nella nicchia anche in assenza della bara.
- I loculi possono contenere, oltre alla bara della persona defunta, anche una (1) urna cineraria o cassetta di resti ossei** **previa comunicazione al competente Ufficio comunale e pagamento della relativa tariffa**. Il deposito dell'urna o cassetta può avvenire contemporaneamente alla tumulazione di una bara o anche successivamente.
- Il diritto di sepoltura è circoscritto alle persone per le quali è stata fatta la concessione **o ai beneficiari in quanto legali da vincoli di parentela**. La tomba e il loculo non possono essere ceduti, per accordo fra privati, in alcun modo né per qualsiasi titolo ad altre persone.
- Il diritto di concessione del loculo ha la durata di 30 (trenta) anni dalla data di sottoscrizione del contratto. Stesso periodo di durata è previsto per la concessione della tomba di **famiglia fermo restando quanto disposto dall'articolo 40, punto a) e b)**. Agli eredi è riservata la facoltà di rinnovare, **alla scadenza**, la concessione in vigore per altri 15 (quindici) anni per il loculo e per altri 30 (trenta) anni per la tomba.
- Alla scadenza del termine **di concessione**, il Comune **rientrerà** in possesso del loculo, o della tomba, e, in assenza di disposizioni dei familiari, farà porre i resti ossei mortali nell'ossario comune, e potrà metterli a disposizione per altre sepolture.
- Quando, prima del termine della concessione, viene lasciato libero un loculo, il Comune ne ottiene la piena disponibilità e ne concede l'utilizzo secondo le seguenti modalità:
 - a)** il loculo viene concesso, se richiesto nei 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui si è verificata la disponibilità, per la prima tumulazione **di una persona deceduta da poco tempo purché sia parente di chi è già tumulato nei loculi confinanti per un lato a quello resosi disponibile;**

- b) qualora non si sia verificata l'ipotesi prevista alla lettera a), il loculo viene concesso per tumulare salme, già poste in altri loculi o tombe, **che siano parenti di chi è già tumulato nei loculi confinanti per un lato a quello resosi disponibile**. La richiesta, indipendentemente dalla condizione sospensiva indicata alla lettera precedente, deve essere inoltrata al Comune entro i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui si è verificata la disponibilità del loculo. In presenza di due o più richieste, la concessione verrà assegnata a quella relativa alla salma che viene avvicinata al parente tumulato da minor tempo;
 - c) se, trascorsi i 30 (trenta) giorni da quello in cui si è verificata la disponibilità del loculo non fosse pervenuta alcuna richiesta di utilizzo valida per le previsioni indicate alle lettere a) e b), il Comune potrà concederlo a chiunque ne faccia richiesta. In presenza di due o più richieste la concessione verrà assegnata rispettando l'ordine cronologico di presentazione delle domande;
 - d) la durata massima della nuova concessione del loculo **resosi disponibile** è di anni 30 (trenta) e non è prevista la possibilità di rinnovo.
- 8) I resti ossei potranno essere collocati anche in ossari individuali, le cui concessioni hanno durata di 20 (venti) anni dalla data di sottoscrizione del contratto. Ai parenti è riservata la facoltà di rinnovare **alla scadenza** la concessione in vigore per altri 10 (dieci) anni.
- 9) Quando, prima del termine della concessione, viene lasciato libero un ossario, il Comune ne ottiene la piena disponibilità e ne concede l'utilizzo secondo le seguenti modalità:
- a) l'ossario viene concesso, se richiesto nei 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui si è verificata la disponibilità, per il deposito di una urna cineraria di una persona deceduta da poco tempo, sottoposta a cremazione, **purché sia parente di chi è già tumulato negli ossari confinanti per un lato a quello resosi disponibile**;
 - b) qualora non si sia verificata l'ipotesi prevista alla lettera a), l'ossario viene concesso per depositare la cassetta od urna dei resti ossei di persone, già poste in altri ossari, che siano parenti, di chi è già tumulato negli ossari confinanti per un lato a quello resosi disponibile. La richiesta, indipendentemente dalla condizione sospensiva indicata alla lettera precedente, deve essere inoltrata al Comune entro i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui si è verificata la disponibilità dell'ossario. In presenza di due o più richieste, la concessione verrà assegnata a quella relativa ai resti ossei di persone che vengono avvicinati al parente collocato nell'ossario da minor tempo;
 - c) se, trascorsi i 30 (trenta) giorni da quello in cui si è verificata la disponibilità dell'ossario, non fosse pervenuta alcuna richiesta di utilizzo valida per le previsioni indicate alle lettere a) e b), il Comune potrà concederlo a chiunque ne faccia richiesta. In presenza di due o più richieste la concessione verrà assegnata rispettando l'ordine cronologico di presentazione delle domande;
 - d) la durata massima della nuova concessione dell'ossario **resosi disponibile** è di anni 20 (venti) e non è prevista la possibilità di rinnovo.

ARTICOLO 43

(modificato con deliberazione di C.C. n. 32 del 09/08/2004)

Le lampade votive, le decorazioni, gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle tombe, dei loculi e degli ossari non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo avere chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i 15 (quindici) centimetri.

Per una disposizione più ordinata, sulle lapidi delle tombe, dei loculi e degli ossari, i lumini dovranno essere collocati a sinistra ed i fiori a destra.

ARTICOLO 44

1. Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali su deliberazione della Giunta Municipale.

2. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del Responsabile del Servizio di Igiene dell'USSL e sentita la Commissione Edilizia Comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione all'esterno del cimitero.

4. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere del responsabile del Servizio di Igiene.

ARTICOLO 45

1. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di concessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità gi- avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati o abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

2. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.

ARTICOLO 46

Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

ARTICOLO 47

1. Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 30 (trenta) dalla data di prima tumulazione, rinnovabili per altri 30 (trenta) anni senza però ulteriori tumulazioni.

2. Scaduto tale periodo gli interessati dovranno chiederne conferma; e ciò perché consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Municipale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

3. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

ARTICOLO 48

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10/02/1976, data di entrata in vigore del DPR 21/10/1975, n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 (cinquanta) anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza nel cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito agli articoli 98 e 99 del DPR 285/1990.

ARTICOLO 49

La concessione delle tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

CAPO V° ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 50

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
2. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento od alla data della concessione, se trattasi di sepoltura privata.
3. La seconda allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.

ARTICOLO 51

Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell'articolo 82 del DPR 10/09/1990, n. 285, vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

ARTICOLO 52

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvergono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempre che coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierte per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.
2. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente articolo 26.
3. Le lapidi, i cippi, ecc... devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà avvalersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.
4. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata od altrimenti alienante a favore del Comune.
5. Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc... devono essere smaltiti nel rispetto della normativa di cui al DPR 915/1982.

ARTICOLO 53

1. prima che siano trascorsi 10 (dieci) anni per le sepolture ad inumazione e 30 (trenta) per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco.
2. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal Sindaco.
3. I feretri, estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che si stata praticata nella cassa metallica mediante un'opportuna apertura al fine di consentirne la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.

ARTICOLO 54

Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del DPR. 10/09/1990, n. 285 e, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 53 del presente Regolamento.

ARTICOLO 55

1. Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del responsabile del Servizio di Igiene dell'USSL e del custode del cimitero.

2. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità' Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del cimitero sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità' per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità' Sanitaria a tutela dell'igiene.

ARTICOLO 56

1. Per eseguire un'esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro e' stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.

2. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%; ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.

3. Esaminata ancora la cassa nel sottofondo, se appena presente segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

4. Avuti particolari riguardi per la manovra con il feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata con l'acqua di calce e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circonda. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione, verrà fatta con soluzione di sublimato al 3 per mille. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di eguale tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.

ARTICOLO 57

Nei casi di estumulazioni di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale stabilite dalla Giunta Municipale e previste dalla tabella annessa al presente Regolamento.

CAPO VI° CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

ARTICOLO 58

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti:

a) Estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, alla morte, risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, e' sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se

questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

b) In mancanza di disposizione testamentaria, atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 04/01/68 n.15 dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o dei parenti più prossimi individuati secondo gli art. 74 e seguenti del Codice Civile.

c) Certificato in carta libera del Medico curante o del Medico necroscopo, con firma autenticata dal responsabile del Servizio di Igiene dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

2. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione di nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

ARTICOLO 59

Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.

ARTICOLO 60

Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

ARTICOLO 61

1. Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e devono essere riposte in un colombario appositamente predisposto.

2. Comunque le dimensioni limite e le caratteristiche edilizie delle urne predette sono stabilite nel Regolamento comunale di igiene e sanità.

ARTICOLO 62

Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 13 e 22, non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

ARTICOLO 63

1. Le urne cinerarie possono essere deposte, oltre che nel cimitero, anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione, oppure nei templi, purché in sito conveniente e di proprietà, o affidate alla custodia di ente morale legalmente riconosciuto o dietro richiesta o consenso delle famiglie o dell'ente morale stesso.

2. La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie 27/07/1934, n. 1265 si farà constatare da apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane presso il custode del cimitero, uno a chi prende in consegna l'urna ed il terzo viene trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile.

ARTICOLO 64

1. Le autopsie anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per l'eventuale rettifica, da parte del responsabile del Servizio di Igiene, della scheda di morte di cui all'art. 4.

3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva - diffusiva, il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al responsabile del Servizio di Igiene dell'USSL competente ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 27/07/1934, n. 1265.

ARTICOLO 65

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del responsabile del Servizio di Igiene dell'USSL, da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

2. Per fare eseguire su un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un Medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- b) distinti certificati del Medico curante e del Medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

3. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 20 e' eseguito dal responsabile del Servizio di Igiene o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8 e seguenti del DPR. 10/09/1990, n. 285.

ARTICOLO 66

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 6, 69 e 74 del DPR. 13/02/1964, n. 185.

CAPO VII° ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO.

ARTICOLO 67

(modificato con deliberazione CC n. 47/1995; modificato con deliberazione CC n. 94/1997; modificato con deliberazione CC n. 10/1999; modificato con deliberazione CC n. 40/2001; modificato con deliberazione di CC n. 32 del 09/08/2004)

1. Hanno diritto ad essere sepolti nei cimiteri del Comune di Gromo **(sepulture di salme, resti mortali e urne cinerarie)**:

- 1) I casi previsti dall'articolo 50 del D.P.R. 10/09/1990, nr. 285;
- 2) I nati ed i residenti nel Comune;
- 3) I residenti nella circoscrizione ecclesiastica di Gromo (frazione "Colarete");
- 4) I nati in altro Comune da genitori residenti a Gromo, il cui atto risulta trascritto nella parte II[^] dei registri degli atti di nascita;
- 5) I coniugi dei casi elencati ai punti 2, 3 e 4;
- 6) Persone che hanno rivestito cariche ecclesiastiche, politiche e di particolare rilevanza per la Comunità di Gromo. In tale caso il diritto di sepoltura sarà subordinato all'insindacabile giudizio della Giunta Comunale.

2. Il Sindaco, qualora ne venga fatta richiesta, può autorizzare l'utilizzo di ossarietti per conservare i resti mortali di parenti, deceduti e inumati in cimiteri diversi, di cittadini nati e/o residenti nel Comune di Gromo.

ARTICOLO 68

Il cimitero comprende:

- a) un'area destinata ai campi di inumazione;
- b) un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglia e collettività (con spazi e loculi di varia natura);
- c) un deposito di osservazione;
- d) una camera mortuaria;
- e) una cappella;
- f) i servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali;
- g) un ossario;
- h) una sala per autopsia;
- i) un edificio (colombario) per raccogliere le urne cinerarie.

ARTICOLO 69

Il servizio di custodia del cimitero e' assicurato dal personale responsabile del servizio.

ARTICOLO 70

Il responsabile del servizio:

- a) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art.6 del DPR. 10/09/1990, n.285;
- b) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art.52 del DPR. di cui sopra;
- c) è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

ARTICOLO 71

Il responsabile del servizio del cimitero:

- a) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art.23 del DPR. 10/09/1990, n. 285;
- b) assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti e le cremazioni in genere;
- c) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
- d) vigila perché non si commettono guasti, furti, disordini ed atti indecorosi all'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
- e) esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombrò delle neve dal suolo viabile, valendosi anche dell'opera degli inservienti sempre che ciò sia conciliabile con la regolarità del servizio speciale a questi affidato;
- f) impedirà che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
- g) si accerta che quotidianamente sia preparato il numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri per il giorno successivo, regolandosi sulla media della mortalità giornaliera.

CAPO VIII° NORME DI SERVIZIO

ARTICOLO 72

1. Speciale incarico degli inservienti e dei manovali, è quello delle tumulazioni ed inumazioni dei cadaveri.

2. Essi dovranno perciò scavare le fosse, ricevere i cadaveri alle porte del cimitero, trasportarli al luogo di tumulazione, calarli nelle fosse o deporli nelle celle murali, riempire le fosse, visitarle frequentemente, riparando i cedimenti e otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esumare e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, prestare opera nelle cremazioni, autopsie e disinfezioni e compiere altri simili servizi.

3. Coadiuveranno il custode nella vigilanza per la sicurezza e buona conservazione di quanto esiste nel cimitero.

4. Gli inservienti ed i manovali sono al servizio esclusivo del Comune; quindi il tempo che loro sopravanza dalle sopra accennate occupazioni dovrà da essi impiegarsi nel servizio di pulizia del cimitero e sue dipendenze interne ed esterne, secondo gli ordini che riceveranno dal custode.

ARTICOLO 73

1. Il personale di direzione e servizio del cimitero urbano dipenderà amministrativamente:

- a) dall'Ufficio Tecnico per quanto riguarda gli edifici, i viali, sentieri, spazi, ecc.;
- b) dall'Ufficio dello Stato Civile per la tenuta dei registri.

2. Il custode, gli inservienti ed i manovali, quando sono nell'esercizio delle loro funzioni, vestiranno la divisa o porteranno i distintivi, che loro saranno somministrati dal Comune.

ARTICOLO 74

Gli addetti ai lavori nel cimitero saranno sottoposti a vaccinazione antitetanica.

ARTICOLO 75

1. Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile.

2. Tale atto sarà ritirato dal custode del cimitero alla consegna d'ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora si sia ottenuta autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati.

3. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'accennata autorizzazione.

4. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco, e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

ARTICOLO 76

1. Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture particolari.

2. Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate nei grandi spazi scoperti, a tal uso destinati.

3. Sono soggette a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarvi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi dieci anni dalla precedente inumazione.

ARTICOLO 77

1. Ciascuna delle fosse per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi si stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

2. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

3. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognari destinati a convogliare le acqua meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

ARTICOLO 78

1. E' stretto dovere degli inservienti di seguire, alla preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni, o salti tra fila e fila e fra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che loro venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali.

2. Quando con tale ordine si sia occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le tumulazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche tumulazioni, sempre che queste durino da dieci anni, come accenna l'art, 51.

3. Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari, ed i legnami bruciati nell'interno dei cimiteri.

ARTICOLI 79

1. Ogni fossa sarà contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo portante un numero progressivo e l'anno di seppellimento; sul cippo, sempre a cura del Comune verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

2. Su tale targhetta, previa approvazione del Comune, è permesso collocare la fotografia del defunto ed altre diciture.

3. E' permesso il deposito sulle fosse, di fiori e ghirlande.

4. Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni in un determinato scomparto del cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza.

5. Scaduti sei mesi dalla data dell'avviso ogni cosa cadrà in proprietà del Comune.

ARTICOLO 80

1. L'istituto o la persona che denuncia un decesso dovrà, pagandone l'importo, ove si tratti di sepolture in luoghi concessi a pagamento, ritirare dal Comune una targhetta metallica portante impresso un numero progressivo, nonché l'indicazione dell'anno in cui avvenne il decesso.

2. Questa targhetta dovrà essere fissata sul feretro. Il numero verrà iscritto in apposita colonna nel registro di cui all'art. 70.

CAPO IX° POLIZIA DEL CIMITERO

ARTICOLO 81

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

ARTICOLO 82

I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri

animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi se non accompagnati per mano da persone adulte. E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba dei propri familiari.

ARTICOLO 83

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata; quindi bruciata nell'interno del cimitero. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario.

ARTICOLO 84

Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

ARTICOLO 85

1. E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.

2. Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso del custode, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

ARTICOLO 86

Il Comune ha il diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte per gli aventi diritto.

ARTICOLO 87

Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

ARTICOLO 88

E' assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità Comunale.

ARTICOLO 89

Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

ARTICOLO 90

Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove

occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

CAPO X° CONTRAVVENZIONI

ARTICOLO 91

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa e pecuniaria, salvo l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27/07/1934, n. 1256, come modificati per effetto dell'art. 3 della Legge 12/07/1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della Legge 24/11/1981, n. 689.

CAPO XI° DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 92

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR. 10/09/1990, n. 285 e nel T.U. delle leggi sanitarie 27/07/1934, n. 1265.

ARTICOLO 93

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.=